DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(98/23/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ([1]), in particolare l'articolo 27,

vista la precedente decisione 92/546/CEE ([2]),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera registrata presso la Commissione il 21 febbraio 1997 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della misura di deroga che gli è stata in precedenza concessa, fino al 31 dicembre 1996, con la decisione 92/546/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 6 maggio 1997 della domanda del Regno Unito;

considerando che in forza della decisione 92/546/CEE il Regno Unito è autorizzato ad introdurre una misura particolare che autorizza l'amministrazione competente a prescrivere che, per gli acquisti intracomunitari di beni, venga assunto quale base imponibile il prezzo del mercato libero, quando la persona che acquista i beni non sia un soggetto passivo totale ed abbia con il fornitore determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale;

considerando che la decisione 92/546/CEE ha consentito al Regno Unito di completare il dispositivo di una misura particolare, autorizzata con decisione del Consiglio ritenuta acquisita l'11 aprile 1987 ([3]), che consente al Regno Unito di prescrivere che come base imponibile per le forniture di beni, le prestazioni di servizi o le importazioni venga assunto il prezzo del mercato libero qualora il beneficiario di tali operazioni sia una persona parzialmente o totalmente esente ed esistano legami familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale, fra colui che effettua la fornitura o la prestazione e colui che ne è destinatario o fra colui che importa i beni e la persona a cui tali beni devono essere pagati;

considerando che la misura in questione ha lo scopo di impedire che persone legate da determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale, riducano artificiosamente i prezzi delle operazioni imponibili;

considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ([4]), misure nazionali di deroga idonee ad evitare le frodi o le evasioni fiscali vanno interpretate rigorosamente e possono derogare alle norme in materia di base imponibile dell'IVA soltanto nei limiti strettamente necessari al conseguimento dell'obiettivo;

considerando tuttavia che la misura particolare è applicabile solo quando l'amministrazione può provare che la base imponibile fissata in base all'articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE è influenzata dai vincoli familiari, giuridici o economici tra la persona che acquista il bene e il fornitore, essendo escluso il ricorso a semplici presunzioni e fermo restando che le parti interessate devono essere ammesse a fornire la prova contraria in caso di contestazione del livello del prezzo del mercato libero stabilito dall'amministrazione;

considerando che inoltre detta misura si applica alle operazioni imponibili solo quando il beneficiario è una persona parzialmente o totalmente esente;

considerando che, tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è proporzionata allo scopo perseguito;

([1]) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).
([2]) GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 34.
([3]) GU L 132 del 21. 5. 1987, pag. 22.
([4]) Vedi sentenze della Corte del 10 aprile 1984, 324/82, Commissione/Belgio (Racc. 1984, pag. 1861, punto 29) e del 29 maggio 1997, 63/96, Werner Skripalle (Racc. 1997, pag. I-2847).

considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno;

considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, l'autorizzazione va accordata fino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare a quella data la coerenza della misura di deroga rispetto all'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA;

considerando che tale deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 1999, ad applicare una misura particolare che autorizza l'amministrazione competente a prescrivere che per gli acquisti intracomunitari di beni venga assunto quale base imponibile il prezzo del mercato libero, allorché ricorrono i due seguenti presupposti:

— la persona che acquista i beni non è un soggetto passivo totale ed ha con il fornitore determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale;

— un insieme di elementi di fatto permette di concludere che tali vincoli familiari, giuridici o economici hanno influenzato la determinazione della base imponibile fissata dal suddetto articolo 28 sexies.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN